

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2292/2001 del Consiglio, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva** 1
- Regolamento (CE) n. 2293/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 2294/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli all'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2002 nel quadro dei contingenti tariffari 5
- Regolamento (CE) n. 2295/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, relativo alla fornitura di fave a titolo di aiuto alimentare 7
- Regolamento (CE) n. 2296/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 10
- Regolamento (CE) n. 2297/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli** 19
- Regolamento (CE) n. 2300/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 21

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco	23
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/824/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 16 novembre 2001, relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl** 25

Commissione

2001/825/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato C 67/99 (ex NN 148/98) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo tedesco Dampfkesselbau Hohenturm ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2382]** 28

2001/826/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3701]** 37

2001/827/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Lituania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3704]** 39

2001/828/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE con riguardo agli equidi vaccinati contro la febbre del Nilo occidentale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3709]** 41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2292/2001 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio ⁽³⁾, anteriormente al 1° gennaio 2001 il Consiglio decide, su proposta della Commissione, l'eventuale partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica i regolamenti n. 136/66/CEE e (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva ⁽⁴⁾, il Consiglio ha deciso di introdurre un nuovo regime di aiuto a partire dal 1° novembre 2004. L'attuale regime di aiuto rimane in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004 inclusa. Di conseguenza, occorre prevedere il mantenimento della partecipazione comunitaria alle spese sostenute dalle agenzie che svolgono determinati controlli relativi al regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004 inclusa. È inoltre opportuno mantenere tale partecipazione alle spese sostenute dalle agenzie durante la campagna 2004/2005, in modo da consentire loro di svolgere le necessarie verifiche complementari relative alla campagna precedente e da garantire la continuità del regime di

controllo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. È necessario che nel 2003 la Commissione esamini nell'ambito dei lavori previsti per la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna 2004/2005.

- (3) Viste le modifiche introdotte al testo del trattato che istituisce la Comunità europea, occorre sostituire il riferimento all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 5, penultimo comma, i termini «tre anni» sono sostituiti da «sei anni».
- 2) All'articolo 1, paragrafo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Nel 2003 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenterà, se del caso, una proposta al Consiglio nell'ambito della decisione sull'organizzazione comune del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1638/98. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato deciderà l'eventuale finanziamento delle spese di cui trattasi nell'ambito di tale decisione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag.1.

⁽²⁾ Parere del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/1999 (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	75,4	
	204	70,2	
	999	72,8	
0707 00 05	052	157,0	
	999	157,0	
0709 90 70	052	128,5	
	999	128,5	
0805 20 10	052	60,8	
	204	73,0	
	999	66,9	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,6	
	204	62,3	
	464	173,9	
	999	98,6	
0805 30 10	052	48,2	
	388	63,0	
	524	50,5	
	600	56,4	
	999	54,5	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	30,2
060		35,7	
096		10,2	
400		83,9	
404		84,6	
720		90,7	
999		55,9	
0808 20 50		052	102,4
		064	70,5
		400	117,1
	720	99,4	
	999	97,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2294/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001**

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli all'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2002 nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001 ⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2001 e in particolare alle importazioni effettive nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2002 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, per i contingenti tariffari A e B, un quantitativo indicativo pari al 27 % del totale di questi due contingenti tariffari e, nel quadro del contingente tariffario C, un quantitativo indicativo pari al 26 % della parte del contingente assegnato agli operatori tradizionali e all'8 % della parte del contingente assegnato agli operatori non tradizionali. Questa misura consente di mantenere i flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3) Sulla base degli stessi dati occorre fissare il massimale per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre 2002, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

(4) Per la fissazione dei quantitativi indicativi e dei massimali viene tenuto conto anche della modificazione del volume dei contingenti tariffari che potrebbe essere adottata dal Consiglio con effetto dal 1° gennaio 2002.

(5) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione e non possono essere adottate dagli operatori come fondamento di legittime aspettative.

(6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2002.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato, per il primo trimestre del 2002:

- al 27 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e per quelli non tradizionali a titolo dei contingenti tariffari A e B,
- al 26 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali a titolo del contingente C,
- all'8 % dei quantitativi disponibili per gli operatori non tradizionali a titolo del contingente C.

Articolo 2

1. Il quantitativo autorizzato per ogni operatore tradizionale a titolo dei contingenti tariffari A e B di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato, per il primo trimestre 2002, al 27 % del quantitativo di riferimento stabilito in applicazione degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 19.

2. Il quantitativo autorizzato per ogni operatore non tradizionale a titolo dei contingenti tariffari A e B, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato, per il primo trimestre 2002, al 27 % del quantitativo che è stato stabilito e notificato a detto operatore, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

3. Il quantitativo autorizzato per ogni operatore tradizionale a titolo del contingente tariffario C di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato, per il primo trimestre 2002, al 26 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.

4. Il quantitativo autorizzato per ogni operatore non tradizionale a titolo del contingente tariffario C di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato, per il primo trimestre 2002, all'8 % del quantitativo che è stato stabilito e notificato a detto operatore, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001
relativo alla fornitura di fave a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato fave ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di fave ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 70/01 (A); 71/01 (B); 72/01 (C); 73/01 (D); 74/01 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; telefax 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 84 04 61-6; fax (961-1) 84 04 67]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** fave
6. **Quantitativo totale (t nette):** 649
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 233 tonnellate; B: 124 tonnellate; C: 82 tonnellate; D: 128 tonnellate; E: 82 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [B.4]
9. **Condizionamento** ⁽³⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
Il mese e l'anno d'imballaggio
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁶⁾: A, C ed E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B e D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A ed E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in: Beirut (B); Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C, E: 27.1.2002; D: 3.2.2002
— 2° termine: A, B, C, E: 17.2.2002; D: 24.2.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 1-13.1.2002
— 2° termine: 21.1-3.2.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 11.12.2001
— 2° termine: 8.1.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) All'atto della consegna, il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante:
- un certificato fitosanitario,
 - un certificato rilasciato da un organismo ufficiale ed attestante che, nello Stato membro in causa e per il prodotto da consegnare, le norme vigenti in materia di radiazione nucleare non vengono eccedute. Il certificato di radioattività deve indicare il contenuto in ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs e ¹³¹I.
- Lotto C: I certificati devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁴) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto IV.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.
- (⁶) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C, ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 65/01 (A); 66/01 (B); 67/01 (C); 68/01 (D); 69/01 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-6; fax 840 467]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 095
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 391 tonnellate; B: 208 tonnellate; C: 137 tonnellate; D: 216 tonnellate; E: 143 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D2]
9. **Condizionamento** ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
lotto D: «Expiry date ...» (data di fabbricazione + 2 anni)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di girasole raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** A, C, E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C, E: 3.2.2002; D: 10.2.2002
— 2° termine: A, B, C, E: 24.2.2002; D: 3.3.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 7-20.1.2002
— 2° termine: 28.1-10.2.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 11.12.2001
— 2° termine: 8.1.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario (+ «data di produzione: ...»).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁶) Da spedire in containers di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁷) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁸) In deroga al disposto della GU C 267 del 13.9.1996 — Peso della bottiglia vuota: minimo 24 g.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D, E

1. **Azioni n.:** 76/01 (A); 77/01 (B); 78/01 (C); 79/01 (D); 80/01 (E)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64]
B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 840 461-6; fax 840 467]
C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]
4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 920
7. **Numero di lotti:** 5 (A: 665 tonnellate; B: 295 tonnellate; C: 240 tonnellate; D: 450 tonnellate; E: 270 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁸⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: A, C, E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
B, D: reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia
16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: A, B, C, E: 3.2.2002; D: 10.2.2002
— 2° termine: A, B, C, E: 24.2.2002; D: 3.3.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 7-20.1.2002
— 2° termine: 28.1-10.2.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 11.12.2001
— 2° termine: 8.1.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 21.11.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 2211/2001 della Commissione (GU L 300 del 16.11.2001, pag. 6)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario (+ «data di produzione ...»).
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura “Comunità europea”».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- (⁹) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2298/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001**

recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11, e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, sono state stabilite modalità generali per la mobilitazione dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Le modalità suddette comportano l'applicazione di restituzioni all'esportazione quando la mobilitazione si effettua nella Comunità. Tuttavia, in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 ⁽⁷⁾, occorre stabilire modalità specifiche per determinati casi. In particolare, per evitare che le condizioni di concorrenza esistenti al momento della presentazione delle offerte per la gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara in seguito all'applicazione di determinate tecniche di adeguamento delle restituzioni all'esportazione in funzione della data di esportazione, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli e concedere una restituzione all'esportazione che sia uguale per tutti i partecipanti alla gara e il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti vengono effettivamente esportati.
- (3) Ai fini di una corretta applicazione delle modalità di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative ai titoli di esportazione in deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione,

del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 ⁽⁹⁾. A tale scopo la garanzia di consegna costituita dall'aggiudicatario per l'operazione di aiuto alimentare a garanzia del rispetto dei propri obblighi quanto alla fornitura ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97 dovrebbe essere ritenuta sufficiente anche per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli.

- (4) Le operazioni di fornitura effettuate a norma del regolamento (CE) n. 2519/97 sono considerate aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round.
- (5) Per quanto riguarda gli aiuti alimentari nazionali, tale regolamento si applica esclusivamente agli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round. Per tali operazioni vanno applicate le stesse deroghe dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000 previste per l'aiuto comunitario.
- (6) Le restituzioni all'esportazione per gli aiuti alimentari comunitari sono versate soltanto per i quantitativi esportati in conformità del regolamento (CE) n. 800/1999 e presi in consegna in conformità del regolamento (CE) n. 2519/97.
- (7) Per quanto riguarda il tasso di restituzione per gli aiuti alimentari nazionali, è opportuno rendere applicabile la norma prevista all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2001 ⁽¹¹⁾, e all'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽¹³⁾, in base alla quale il tasso della restituzione è quello fissato e pubblicato anteriormente alla presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 53.

⁽¹²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽¹³⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

- (8) Con l'adozione orizzontale di disposizioni relative al tasso di restituzione da applicare negli interventi di aiuto alimentare nazionale si rende necessaria l'abrogazione delle disposizioni settoriali in vigore.
- (9) Per attuare le modifiche necessarie e per assicurare l'opportuna efficacia e trasparenza amministrativa, occorre sostituire il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione, del 30 gennaio 1998, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽¹⁾.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le misure eccezionali adottate dalla Commissione per operazioni particolari, il presente regolamento si applica alle esportazioni di prodotti disciplinati dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 allorché sono forniti a titolo di aiuto alimentare comunitario, in esecuzione del regolamento (CE) n. 1292/96 e mobilitati all'interno della Comunità secondo le modalità generali del regolamento (CE) n. 2519/97.

Esso si applica, mutatis mutandis, allorché i prodotti di cui al primo comma sono consegnati nel quadro dell'aiuto alimentare nazionale attuato dagli Stati membri, fatte salve le eventuali misure speciali nazionali in materia di organizzazione e attribuzione di tali operazioni.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione all'esportazione da versare è quella applicabile alla data fissata nell'atto, di seguito denominato «bando di gara», che stabilisce le condizioni specifiche alle quali deve essere effettuata un'operazione di aiuto alimentare comunitario.

Per quanto riguarda l'aiuto alimentare nazionale di cui all'articolo 1, il tasso della restituzione da applicare è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro apre la gara per la fornitura in oggetto.

2. In caso di fornitura franco fabbrica, franco vettore e reso porto d'imbarco, non si applica il limite di tempo entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità, fissato all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

3. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, la restituzione di cui al paragrafo 1 non può subire alcuna modifica o correzione.

⁽¹⁾ GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39.

Articolo 3

1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, necessaria per effettuare l'operazione di aiuto alimentare in oggetto. Il titolo è valido soltanto per l'esportazione da effettuare in tale contesto.

In deroga all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità del titolo può essere prorogato dall'autorità competente su richiesta scritta e motivata dell'aggiudicatario (di seguito denominato «il fornitore»).

Il titolo di esportazione è valido limitatamente al quantitativo indicato nella casella 17 del titolo, per il quale il richiedente è stato dichiarato fornitore. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra «0».

2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è il fornitore dell'aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviata alla Commissione, con la quale egli è designato fornitore dell'aiuto alimentare in causa e, qualora richiesto dall'organismo emittente, dalla copia del bando di gara.

Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2519/97. La costituzione di questa garanzia vale quale costituzione della cauzione relativa al titolo di esportazione. A tal fine occorre inserire la menzione «esentato» nella casella 11 del titolo.

3. Nel documento utilizzato per la domanda della restituzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la casella 20 della domanda di titolo e il titolo stesso recano una delle seguenti diciture:

- Ayuda alimentaria comunitaria — Acción n.º/. o Ayuda alimentaria nacional
- Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr./. eller National fødevarehjælp
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr./. oder Nationale Nahrungsmittelhilfe
- Κοινωνική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ./. ή Εθνική επισιτιστική βοήθεια
- Community food aid — Action No/. or National food aid
- Aide alimentaire communautaire — Action n.º/. ou Aide alimentaire nationale
- Aiuto alimentare comunitario — Azione n./. o Aiuto alimentare nazionale
- Communautaire voedselhulp — Actie nr./. of Nationale voedselhulp
- Ajuda alimentar comunitária — Acção n.º/. ou Ajuda alimentar nacional
- Yhteisön elintarvikeapu — Toimi nro/. tai Kansallinen elintarvikeapu
- Livsmedelsbistånd från gemenskapen — Aktion nr/. eller Nationellt livsmedelsbistånd.

Il numero dell'azione da indicare è quello specificato nel bando di gara. Nella casella 7 delle domande di titoli e dei titoli deve essere indicato il paese di destinazione.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la restituzione per l'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 800/1999 e, in deroga al disposto dell'articolo 16 dello stesso regolamento, su presentazione di una copia del certificato di assunzione a carico o del certificato di consegna di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2519/97, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte conformemente al bando di gara.

La restituzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è versata per il quantitativo netto accettato indicato nel certificato di assunzione a carico o nel certificato di consegna.

2. Il disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 800/1999 non si applica qualora la restituzione richiesta sia più elevata di quella dovuta per l'esportazione considerata a seguito di circostanze o eventi indipendenti dal fornitore e verificatisi dopo il completamento della fornitura eseguita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 11, o dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2519/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Qualora il beneficiario dell'aiuto cambi il paese di destinazione, non si applica la riduzione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 5

L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e l'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 sono soppressi.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 259/98 è abrogato. Esso resta tuttavia d'applicazione per le forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle forniture dell'aiuto alimentare comunitario il cui bando di gara sia stato pubblicato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2299/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci.

Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

considerando quanto segue:

- quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000,
- nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1,
- per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi».

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽³⁾, le esportazioni nel quadro di operazioni di aiuto alimentare per le quali sia richiesta una restituzione sono subordinate alla presentazione di titoli di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione. È quindi necessario adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 ⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 ⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Le domande di titolo e i titoli recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti per realizzare operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non possono essere presentati titoli per determinate operazioni, quali tra l'altro quelle di cui agli articoli 36, 40 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999. Ne consegue che il riferimento ai titoli previsti per tali operazioni contenuto nell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è privo di oggetto e deve pertanto essere soppresso.

- Certificado GATT — Ayuda alimentaria
- GATT-licens — fødevarehjælp
- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
- Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια
- Licence under GATT — food aid
- Certificat GATT — aide alimentaire
- Titolo GATT — Aiuto alimentare
- GATT-certificaat — Voedselhulp
- Certificado GATT — ajuda alimentar
- GATT-todistus — elintarvikeapu
- GATT-licens — livsmedelsbistånd.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

La casella 7 reca l'indicazione del paese di destinazione. Tale titolo è valido esclusivamente per esportazioni da effettuarsi nell'ambito delle suddette operazioni di aiuto alimentare».

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

- 2) All'articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
- «b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa:
- all'esportazione, ovvero
 - all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2300/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2001. Esso si applica dal 28 novembre all'11 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 novembre 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 28 novembre all'11 dicembre 2001

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	19,31	12,11	40,47	16,75
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	12,51	12,72
Marocco	15,77	13,28	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2301/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2001**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune
all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 maggio 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(3) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁵⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(4) Il regolamento (CE) n. 2300/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2001

relativa ad un ulteriore contributo della Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl

(2001/824/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità, perseguendo una chiara politica a sostegno degli sforzi intrapresi dall'Ucraina per eliminare le conseguenze dell'incidente nucleare del 26 aprile 1986 presso la centrale di Cernobyl, ha già fornito al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), un contributo di 90,5 milioni di EUR nel periodo 1999-2000, conformemente alla decisione 98/381/CE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) La BERS, che amministra il Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, ha confermato, precedentemente alla conferenza dei finanziatori di Berlino del 5 luglio 2000, che il piano degli impegni e dei pagamenti inizialmente previsto manteneva la sua validità e che era perciò necessario un rifinanziamento del Fondo entro il 2000/2001. Conseguentemente la Comunità si è impegnata, in occasione di detta conferenza, a versare un ulteriore contributo di 100 milioni di EUR, nel periodo 2001-2004.
- (3) Il regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia

centrale ⁽⁴⁾, considera, all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), il versamento di un «contributo alle iniziative internazionali pertinenti sostenute dall'UE, quali l'iniziativa G7/UE sulla chiusura di Cernobyl» come una priorità nel settore della sicurezza nucleare.

- (4) Come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 settembre 2000, il contributo finanziario della Comunità per la sicurezza nucleare nei nuovi Stati indipendenti e nei paesi dell'Europa centrale e orientale sarà prelevato dagli stanziamenti Tacis esistenti o da una linea di bilancio distinta relativa all'assistenza a detti Stati partner.
- (5) Alle sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl si applicano le norme della BERS in materia di appalti, restando inteso che gli appalti dovrebbero essere limitati, in linea di principio, ai beni e servizi prodotti o forniti dai paesi finanziatori o dai paesi in cui opera la BERS. Dette norme differiscono da quelle applicabili alle operazioni finanziate direttamente con il programma Tacis, in base al quale, di conseguenza, non può essere fornito il contributo di cui alla presente decisione.
- (6) È comunque opportuno garantire, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti in conformità al regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl della BERS, che non siano discriminati singoli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.
- (7) Per l'adozione della presente decisione i trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato Euratom,

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 157.

⁽²⁾ Parere del 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 171 del 17.6.1998, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità fornisce alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) un contributo pari a 100 milioni di EUR, erogabili dal 2001 al 2004, a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

1. La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente.

La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.

2. La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 del regolamento del Fondo, il contributo forma oggetto di un accordo ufficiale sotto forma di scambio di lettere tra la Commissione e la BERS.

Le lettere sono redatte in conformità ai modelli di cui all'allegato.

Articolo 4

La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VERWILGHEN

ALLEGATO

Modello per lo scambio di lettere costituente l'accordo di sovvenzionamento tra la Commissione delle Comunità europee e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Lettera del membro abilitato della Commissione al presidente della BERS

Signor presidente,

a nome della Commissione europea mi prego di confermarLe che la Comunità europea fornirà un nuovo contributo di 100 milioni di EUR a favore del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl ai sensi dell'articolo II, sezione 2.02 del regolamento del Fondo.

Il nuovo contributo consisterà di quattro contributi annuali erogabili tra il 2001 e il 2004, subordinatamente alla necessaria autorizzazione dell'autorità di bilancio.

Come già in occasione del primo accordo in materia di contributi, pregherei la BERS di confermare il proprio accordo alle seguenti disposizioni, che formeranno parte integrante del presente accordo:

- 1) La Commissione trasmetterà tutte le informazioni pertinenti alla propria autorità di bilancio e alla Corte dei conti e può chiedere alla BERS le informazioni supplementari eventualmente richieste dalle stesse riguardo agli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario.
- 2) La Corte dei conti avrà inoltre la possibilità di effettuare missioni presso la BERS al fine di verificare le informazioni pertinenti, concernenti il contributo comunitario, conformemente alla prassi in uso nel quadro del conto sicurezza nucleare (NSA).
- 3) Per quanto riguarda le modalità di aggiudicazione degli appalti ai sensi del regolamento del Fondo, la Commissione e la BERS convengono che, dopo la conclusione dell'accordo di sovvenzionamento, nell'aggiudicazione di appalti di servizi o forniture nel quadro del funzionamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl non saranno effettuate discriminazioni tra i singoli Stati membri indipendentemente dal fatto che essi abbiano o no concluso accordi individuali di sovvenzionamento con la BERS.

Confermo che i termini usati nella presente lettera hanno il senso loro attribuito dal regolamento del Fondo. Considero che la presente lettera e la lettera di conferma della BERS costituiscano l'accordo in materia di sovvenzionamento previsto dal regolamento del Fondo.

Membro della Commissione delle Comunità europee

Risposta del presidente della BERS

Signor commissario,

La ringrazio della Sua lettera del ... 2001 relativa al contributo della Comunità europea al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl per l'ammontare di 100 milioni di EUR.

Mi prego di confermarLe che la BERS è lieta di accettare tale contributo, che sarà versato sul Fondo conformemente al regolamento che lo disciplina.

La BERS conferma inoltre di accettare tutte le disposizioni contenute nella Sua lettera, che formano parte del presente accordo in materia di contributi.

Il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

relativa all'aiuto di Stato C 67/99 (ex NN 148/98) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo tedesco Dampfkesselbau Hohenturm

[notificata con il numero C(2001) 2382]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni⁽¹⁾ conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(2) In occasione dell'invio della relazione del 1997, la Germania ha informato la Commissione sul fallimento dell'originario piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione. Nella medesima comunicazione, è stata data notizia di una sostanziale modifica del predetto piano di ristrutturazione. In tale contesto sono state previste misure di ristrutturazione che includerebbero anche aiuti di Stato per un importo pari a 13,825 milioni di DEM. Con lettera del 31 marzo 1999 la Germania ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

(3) Con lettera del 25 ottobre 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare in merito all'aiuto in oggetto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Dell'avvio del procedimento è stata data notizia nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾. Nello stesso avviso la Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 27 dicembre 1996 la Commissione ha approvato un aiuto per un importo di 32,53 milioni di DEM nell'ambito della privatizzazione e della ristrutturazione dell'impresa Dampfkesselbau Hohenturm GmbH⁽³⁾. Allo stesso tempo la Germania è stata incaricata di presentare alla Commissione, a scadenza annuale, una relazione sulla ristrutturazione. La Germania ha trasmesso la relazione del 1997 con lettera del 20 novembre 1998.

(4) Dopo che con lettera del 27 gennaio 2000 la Germania aveva preso posizione in merito all'avvio del procedimento, con lettera del 22 febbraio 2000 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari, che le sono state trasmesse con lettera del 14 aprile 2000. Nel corso di una riunione svoltasi a Bruxelles il 16 maggio 2000 la Commissione ha esposto alla Germania le proprie riserve sul caso. Con lettera del 22 novembre 2000 la Germania ha fornito informazioni supplementari. Con lettera dell'8 gennaio 2001 la Commissione ha posto alcune domande conclusive, alle quali è stata data risposta con lettera del 15 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU C 379 del 31.12.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Aiuto di Stato n. 729/96; lettera della Commissione del 27 dicembre 1996 [SG (96) D/11702].

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Hohenturm GmbH («DHDB»). 50 degli 80 addetti della DHD sono passati alle dipendenze della nuova impresa.

1. Il beneficiario

- (5) Beneficiario dell'aiuto è il gruppo Dampfkessel Hohenturm, unità economica costituita da diverse persone giuridiche di diritto tedesco tra loro separate⁽⁵⁾. Sono queste imprese che proseguono l'attività della Dampfkessel Hohenturm GmbH, impresa statale della ex-Rdt. Con decisione del 1996 la Commissione aveva autorizzato la privatizzazione e la ristrutturazione del gruppo Dampfkessel Hohenturm (di seguito «la decisione del 1996») (6).
- (6) Un elemento fondamentale della ristrutturazione dell'ex Dampfkessel Hohenturm GmbH era costituito all'epoca dalla trasformazione dell'impresa in una società di partecipazione, la DH Industrieholding GmbH («DH Holding»), e dalla costituzione di cinque unità operative. Tutto l'attivo della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH è stato trasferito alla società di partecipazione. Le unità operative avrebbero dovuto prendere in locazione gli impianti necessari per la loro attività dalla DH Holding.
- (7) Dalla ex Dampfkessel Hohenturm GmbH sono state pertanto scorporate le seguenti cinque controllate operative: DH Dampfkesselbau GmbH & Co. KG («DHD»), DH Kraftwerksservice GmbH & Co. KG («DHKS»), DH Werkstoffprüfung GmbH & Co. KG («DHW»), DH Schweißtechnik & Service GmbH («DHSS») e DH Bio-Energieanlagen GmbH («DHBio»). Nel frattempo l'originaria quota di partecipazione del 50 % di DH Holding in DHBio è stata ceduta. Le altre controllate appartengono da sempre al 100 % a DH Holding.
- (8) Le aree di attività del gruppo Dampfkessel Hohenturm comprendevano lo sviluppo, la fabbricazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di attrezzature ed impianti di generazione di energia, nonché di prodotti per la tutela dell'ambiente, la produzione di tubazioni e la relativa riparazione e manutenzione. Nel 1998 le imprese, appartenenti ad un gruppo di investitori privati, contavano all'incirca 160 addetti e un fatturato di circa 28 milioni di DEM. Anche se si considera il gruppo nel suo complesso siamo in presenza di una PMI.
- (9) Nel maggio 1998, DHD, la maggiore controllata di DH Holding, è stata costretta a presentare istanza di fallimento. Nell'agosto 1998, per consentire la continuazione dell'attività di questa controllata soggetta a procedimento concorsuale, la DH Holding ha costituito una nuova controllata, la DH Dampfkessel- und Behälterbau

- (10) Nell'aprile 2000 la Germania ha comunicato alla Commissione che gli investitori intendevano cedere DHDB al gruppo DIM Industriemontagen (DIM). Secondo quanto dichiarato dalla Germania la cessione dovrà avvenire alle condizioni di mercato sotto la supervisione di un consulente esterno. La cessione diverrà effettiva solo dopo che la Commissione avrà autorizzato le misure di ristrutturazione, ma avrà valore retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2000. Già nel 1999, un'altra controllata di DH Holding, la DHKS, era stata ceduta a DIM secondo le stesse modalità.
- (11) Il gruppo DIM è sotto il controllo diretto e indiretto degli stessi investitori privati che detengono la partecipazione di maggioranza in DH Holding. Grazie alle sue numerose controllate DIM è in grado di offrire una gamma completa di servizi industriali, ivi compresa la produzione di tutti i macchinari necessari per determinate applicazioni industriali. Nel 1999 DIM contava più di 700 addetti e ha realizzato un fatturato di 125 milioni di DEM, che prevedeva di aumentare a 150 milioni di DEM nel 2000. DIM non è pertanto una PMI.
- (12) A sua volta DIM fa parte di un gruppo ancora più grande, Hydraulik Nord GmbH, controllato dagli stessi investitori. Quest'ultimo conta più di 1 700 addetti e nel 1999 ha realizzato un fatturato pari a circa 400 milioni di DEM. Grazie alle sue numerose controllate, il gruppo Hydraulik Nord GmbH opera nei settori edilizio, metalmeccanico e dei servizi industriali. Inoltre il gruppo detiene alcune partecipazioni di rischio. Il gruppo Hydraulik Nord GmbH non è una PMI.
- (13) In passato gli investitori privati che detengono il controllo di tutte queste imprese hanno dimostrato, in varie occasioni, di essere in grado di ristrutturare con successo le ex imprese statali della ex Rdt.
- (14) Le imprese appartenenti al gruppo Dampfkessel Hohenturm hanno sede a Hohenturm, nel Land Sassonia-Anhalt, regione che presenta un forte tasso di disoccupazione (20,4 %). La Sassonia-Anhalt è una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2. Il piano di ristrutturazione approvato nel 1996

- (15) Secondo l'originario piano di ristrutturazione approvato nel 1996 il gruppo Dampfkessel Hohenturm avrebbe offerto impianti completi sia di generazione di energia che di caldaie di piccole e medie dimensioni e i relativi macchinari. Il gruppo avrebbe così soddisfatto la prevista domanda di tali prodotti da parte delle aziende comunali e degli operatori di piccole e medie dimensioni.

(5) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa è sempre riferita ad un'unità economica anche qualora tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (sentenza del 12 luglio 1984, nella causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH/Firma Compact, Racc. 1984, pag. 2999); sentenza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2000, nella causa T-234/95, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft/Commissione, punto 124, Racc. 2000, pag. II-2603)

(6) Cfr. nota 3.

(16) Per consentire l'attuazione di questo primo piano di ristrutturazione, con la decisione del 1996, la Commissione aveva approvato aiuti alla ristrutturazione per un ammontare complessivo di 32,5 milioni di DEM. Oltre allo scorporo della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH, il piano di ristrutturazione prevedeva soprattutto notevoli investimenti per la costruzione di nuovi impianti di produzione e l'attuazione di varie misure di riduzione dei costi. Su suppose all'epoca che, una volta ristrutturato, il gruppo Dampfkessel Hohenturm sarebbe tornato in attivo al più tardi entro il 1999.

3. Il fallimento del piano di ristrutturazione del 1996

(17) La Germania ha addotto varie cause che avrebbero portato al fallimento dell'originario piano di ristrutturazione e quindi al procedimento concorsuale nei confronti di DHD. Determinante per il fallimento del piano di ristrutturazione del 1996 è stato comunque il fatto che la riconversione del gruppo Dampfkessel Hohenturm in fornitore di impianti completi di piccole e medie dimensioni sia di generazione di energia che di caldaie era un'idea errata. Sin dall'inizio il gruppo non disponeva né delle competenze tecniche e dell'esperienza operativa necessarie né di sufficienti mezzi finanziari per poter gestire con successo tutte le attività connesse con contratti di tale complessità.

(18) A ciò si aggiunge che a partire dal 1995/1996 il mercato degli impianti e dei macchinari ha registrato un generale andamento negativo, andando incontro a cambiamenti strutturali. Questa evoluzione viene fatta risalire da un lato alla crisi economica in Asia e dall'altro alle incerte prospettive per il settore delle centrali energetiche nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico. I cambiamenti avvenuti sul mercato hanno costretto numerosi grandi costruttori di centrali energetiche (quali Babcock, Steinmüller, Lentjes, EVT) ad attuare ristrutturazioni o fusioni e a cercare un nuovo posizionamento sul mercato. Tali grandi operatori, attivi da sempre sul mercato delle centrali energetiche di grandi dimensioni, si sono visti costretti ad entrare anche sul mercato delle centrali energetiche di dimensioni relativamente minori, mercato sul quale stava tentando di posizionarsi il gruppo Dampfkessel Hohenturm dopo la ristrutturazione. La pressione competitiva sul mercato di riferimento del gruppo Dampfkessel Hohenturm si presentava pertanto più elevata che all'epoca in cui era stato elaborato il piano di ristrutturazione.

(19) Prima dell'acquisizione, agli investitori era stata offerta la possibilità di sottoporre la Dampfkessel Hohenturm GmbH ad un attento esame. La Germania ha dichiarato però che per mancanza di tempo essi hanno dovuto prestare fede alle dichiarazioni dell'impresa. Alcuni dei dati così ottenuti si sono in seguito rivelati falsi o ingannevoli.

(20) A privatizzazione avvenuta gli investitori privati hanno dovuto constatare che il volume delle commesse scontato dall'impresa superava la domanda reale esistente sul mercato. Mentre da un lato l'impresa aveva dichiarato offerte potenziali per un valore superiore ai 180 milioni di DEM, dall'altro invece è riuscita ad concludere contratti per un valore pari solo a 1 milione di DEM. A ciò si aggiunge che gli investitori privati del gruppo Dampfkessel Hohenturm non avevano tenuto conto delle perdite derivanti da precedenti contratti conclusi da Dampfkessel Hohenturm GmbH prima della privatizzazione, la cui esecuzione ha comportato perdite dell'ordine dei 5,5 milioni di DEM. Gli investitori hanno inoltre dichiarato di essere stati mal informati in origine circa le richieste di risarcimento presentate nei confronti di Dampfkessel Hohenturm GmbH in forza di precedenti contratti.

(21) Per quanto riguarda l'andamento del fatturato e del risultato di esercizio, la situazione nel dicembre 1998 mostrava un chiaro scostamento dall'obiettivo fissato dal piano di ristrutturazione approvato. L'80 % delle perdite registrate dal momento della privatizzazione dell'intero gruppo Dampfkessel, pari a 24 milioni di DEM, sono da ascrivere al comparto degli impianti. L'esito di questa situazione è stato il procedimento concorsuale a carico della DHD, la più importante controllata del gruppo operante su tale mercato.

4. Il piano di ristrutturazione modificato

(22) A causa di tali difficoltà, nel 1998, gli investitori privati del gruppo Dampfkessel Hohenturm hanno deciso di procedere ad una sostanziale modifica del piano di ristrutturazione, che tenesse maggiormente conto delle — limitate — possibilità del gruppo DH e delle mutate condizioni di mercato.

4.1. Le misure interne all'impresa

(23) Poiché l'esperienza passata ha mostrato che a causa della sua struttura aziendale il gruppo Dampfkessel Hohenturm non è in grado di offrire soluzioni complete per intere centrali energetiche, il nuovo piano di ristrutturazione ha previsto come elemento portante il riposizionamento del gruppo, con l'abbandono dell'originario obiettivo di trasformare l'impresa in fornitore di impianti completi.

(24) Il gruppo Dampfkessel Hohenturm opera adesso come subfornitore di imprese di maggiori dimensioni. È così diminuita la pressione sulle sue capacità ingegneristiche e sulle sue risorse finanziarie, con un dimensionamento a livelli più adeguati alle capacità del gruppo. Il gruppo sarà inoltre sempre più attivo come fornitore di componenti e di servizi sul mercato delle centrali energetiche. Oltre a ciò in futuro verranno offerte sempre più soluzioni appositamente studiate per specifiche esigenze dei clienti, come la riparazione e la modifica degli impianti esistenti, un segmento di mercato in cui le grandi imprese sono infatti meno presenti, dato che la loro offerta si concentra piuttosto sui prodotti standard.

- (25) Importante in questo contesto è stata la creazione di una nuova impresa, la DHDB, per consentire il proseguimento dell'attività della ex DHD. Gli investitori privati hanno messo a disposizione di questa nuova impresa un capitale iniziale di 1 milione di DEM. Dato che tutti gli attivi utilizzati dalla DHD per la propria attività erano rimasti alla DH Holding, la nuova impresa DHDB ha potuto rilevare solo il personale non però gli elementi dell'attivo. Per l'operazione non è stato pagato alcun pezzo.
- (26) Tuttavia gli investitori privati sono stati costretti a riconoscere che nonostante queste misure DHDB non sarebbe ancora stata in grado di generare profitti nell'ambito del gruppo Dampfkessel Hohenturm. Hanno perciò deciso di integrare DHDB in DIM, gruppo redditizio soggetto ugualmente al loro controllo. Sperano che l'operazione consenta di generare consistenti sinergie: DHDB potrebbe trarre vantaggio dalle competenze tecniche e dai contratti del gruppo DIM nel settore generale dei servizi industriali. Si tratta di competenze tecniche di importanza fondamentale sia a livello gestionale che ingegneristico. Il gruppo DIM provvederà inoltre a dotare DHDB di sufficienti mezzi finanziari.
- (27) Per quanto riguarda le altre controllate di DH Holding è emerso che DHSS sta sviluppando una nuova tecnica di saldatura che dovrebbe essere lanciata sul mercato nel 2000. DHW ha avuto perdite nel 1999, spera però di tornare in attivo nel 2000.

4.2. Le misure finanziarie

- (28) Il piano di ristrutturazione modificato presentato alla Commissione nel 1998 prevedeva inoltre tre misure dello Stato a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm. Si tratta di misure suscettibili di contenere elementi di aiuto di Stato.

4.2.1. Garanzia della BvS per un valore di 3 milioni di DEM

- (29) Nella sua comunicazione originaria la Germania aveva dichiarato che la BvS avrebbe accordato alla nuova impresa DHDB una garanzia cambiaria per un valore di 3 milioni di DEM. In attesa della decisione definitiva della Commissione sul caso la misura non era stata ancora attuata.
- (30) La Germania dichiara ora che la misura è stata resa superflua dal previsto inserimento di DHDB in DIM, gruppo di dimensioni sostanzialmente maggiori. Lo stesso gruppo DIM potrà mettere a disposizione i necessari mezzi finanziari per un importo di 3 milioni di

DEM. Di conseguenza, con lettera datata 22 novembre 2000, la Germania ha formalmente ritirato la parte della notifica relativa a questo aspetto.

4.2.2. Partecipazione azionaria pubblica

- (31) La seconda misura a favore del gruppo Dampfkessel consiste in una partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825 000 DEM, già pagata alla nuova impresa DHDB. La partecipazione azionaria era finalizzata ad accrescere l'attivo circolante di DHDB, che, data la difficile situazione economica del gruppo, aveva difficoltà a reperire il capitale sul mercato privato. La Germania sostiene che tale partecipazione pubblica si inquadra in un regime di aiuti autorizzato ⁽⁷⁾.

4.2.3. Modifica e estensione di una garanzia esistente

- (32) La terza misura prevista del piano di ristrutturazione modificato consiste in una serie di modifiche e estensioni ad una garanzia già esistente. Secondo quanto dichiarato dalla Germania, la garanzia è stata accordata all'impresa nel 1995, prima della privatizzazione, dall'ente tedesco-orientale competente per le privatizzazioni. La misura era stata autorizzata dalla Commissione in virtù di un regime di aiuti autorizzato ⁽⁸⁾. Originariamente la garanzia copriva rischi per un valore massimo di 15 milioni di DEM e aveva struttura rotativa. Le modalità della garanzia sono state in seguito ripetutamente modificate.
- (33) In primo luogo l'originario contratto di privatizzazione obbligava gli investitori privati acquirenti del gruppo Dampfkessel ad assumersi, al più tardi entro il 1998, tutti i rimanenti rischi ancora coperti dalla garanzia. Il contratto di privatizzazione prevedeva inoltre sanzioni nel caso in cui l'obbligo non fosse stato rispettato: l'ultima tranche dell'aiuto ⁽⁹⁾ già autorizzato per un importo di 5 milioni di DEM sarebbe stata erogata solo qualora gli investitori si fossero assunti, entro il termine convenuto, la responsabilità per i rischi coperti dalla garanzia. In caso contrario la BvS avrebbe potuto utilizzare la rimanente tranche di 5 milioni di DEM per estinguere la garanzia, riducendo così notevolmente la propria esposizione.
- (34) Nel 1998 emerse tuttavia che gli investitori avevano potuto raccogliere solo 5 milioni di DEM. Pertanto la BvS dovette continuare temporaneamente a supplire alla parte restante della garanzia a copertura dei rischi per un valore fino a 10 milioni di DEM. A seguito di due ulteriori accordi il termine per l'estinzione della garanzia da parte degli investitori venne prorogato fino alla fine del 2000. Nella sua ultima comunicazione del 15 febbraio 2001 la Germania ha confermato che nel frattempo gli investitori hanno provveduto ad estinguere per intero la garanzia.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 14.

⁽⁸⁾ Aiuto di Stato N 768/94, terzo regime della Treuhand, autorizzato dalla Commissione con lettera SG(95) D/1062 del 1° febbraio 1995.

⁽⁹⁾ Sulla base dell'autorizzazione della Commissione, cfr. nota 3.

- (35) La Commissione constata che la condizione fissata dal contratto di privatizzazione per il pagamento dell'ultima tranche di aiuto, ossia l'assunzione da parte degli investitori di tutti i rischi coperti dalla garanzia, non era stata soddisfatta entro il termine convenuto. Ciononostante la BvS ha deciso di erogare la tranche di aiuti agli investitori invece di utilizzarla per ridurre i rischi cui essa stessa era esposta in virtù della garanzia, come previsto dal contratto di privatizzazione⁽¹⁰⁾. Secondo quanto dichiarato dalla Germania, all'inizio del 1998, i rischi coperti dalla garanzia equivalevano a 9,961 milioni di DEM.
- (36) In secondo luogo la struttura della garanzia è stata successivamente modificata. Inizialmente la garanzia si basava su un meccanismo rotativo, in base al quale, entro il limite dell'importo massimo, la garanzia copriva sempre tutte le obbligazioni, anche nuove, assunte in qualsiasi momento dal gruppo Dampfkessel Hohenturm. A partire dal settembre 1998, a seguito di un accordo, era stato annullato il carattere rotativo della garanzia. Si voleva in tal modo evitare che la garanzia della BvS si estendesse alle nuove obbligazioni, e ridurre così progressivamente anche l'esposizione della BvS.
- (37) In terzo luogo, a seguito di un ulteriore accordo nel dicembre 1998 la garanzia è stata modificata anche sotto un altro punto di vista. La garanzia della BvS era originariamente una fideiussione. I creditori potevano pertanto rivolgersi al garante (in questo caso la BvS) solo nel caso in cui i loro sforzi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale fossero risultati vani. La conseguenza era che i creditori del gruppo potevano rivolgersi alla BvS solo dopo aver reclamato il pagamento al gruppo Dampfkessel. Data la costante carenza di liquidità del gruppo una simile richiesta di pagamento ne avrebbe determinato inevitabilmente l'insolvenza. Nel dicembre 1998 la garanzia copriva rischi per un importo pari ancora a 6,3 milioni di DEM.
- (38) Per impedire che il gruppo Dampfkessel venisse a trovarsi in una tale situazione, che sarebbe diventata costosa per la BvS a causa della garanzia prestata, a partire dal dicembre 1998 venne in parte attenuato il carattere fideiussorio della garanzia. I creditori potevano quindi rivolgersi direttamente alla BvS per un importo fino a 5 milioni di DEM senza dover prima esigere il pagamento al gruppo Dampfkessel. Un tale ricorso diretto era però consentito solo qualora, in mancanza, la situazione di liquidità del gruppo DH fosse messa in pericolo. In forza del nuovo accordo la BvS ha soddisfatto direttamente obbligazioni per un importo di 2,55 milioni di DEM, riuscendo a evitare la procedura concorsuale a carico del gruppo Dampfkessel.
- (39) Per controbilanciare questa modifica la BvS e gli investitori privati hanno concordato le modalità di rimborso degli importi anticipati dalla BvS in forza della garanzia. In base a quanto concordato, il gruppo Dampfkessel Hohenturm avrebbe trasferito alla BvS un terzo del cash-flow annuale nel 2001 e due terzi negli anni seguenti (regola del Besserungsschein). L'accordo rimarrà in vigore fino a quando il gruppo Dampfkessel avrà rimborsato l'importo totale anticipato dalla BvS a fronte della garanzia.
- #### 4.2.4. Contributo degli investitori
- (40) Nel quadro del piano di ristrutturazione modificato gli investitori privati hanno già apportato alla DHDB, l'impresa di nuova costituzione, un capitale proprio di 1 milione di DEM. Inoltre hanno acquisito una partecipazione al capitale sociale di DH Holding tramite un prestito dei soci per un importo di 3,5 milioni di DEM, dei quali 1,6 milioni di DEM sono stati impiegati da DH Holding per coprire le perdite incorse da altre controllate del gruppo Dampfkessel Hohenturm nel corso del procedimento concorsuale a carico di DHD. Bisogna ricordare inoltre che DHDB, non appena verrà perfezionata la sua vendita al gruppo DIM, otterrà da questo una garanzia di 3 milioni di DEM.
- ### 5. Motivi che giustificano l'avvio del procedimento formale di indagine
- (41) All'atto dell'avvio del procedimento formale d'indagine la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il piano di ristrutturazione modificato possa consentire il ripristino della redditività. In concreto è stata posta la questione se la nuova controllata DHDB possa ottenere sufficienti risorse all'interno del gruppo Dampfkessel. Inoltre la Commissione ha constatato che all'epoca le informazioni disponibili erano insufficienti per giustificare una deroga al principio generale in base al quale l'aiuto può essere accordato solo una tantum. Infine restava anche da chiarire se nell'attuazione dei precedenti aiuti alla ristrutturazione la Germania si fosse attenuta alla decisione del 1996.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (42) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE gli aiuti di Stato a favore di singole imprese sono incompatibili con il mercato comune quando ostacolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato comune.

⁽¹⁰⁾ La Germania ha confermato nella sua comunicazione del 15 febbraio 2001 che tale linea di condotta sarebbe stata conforme alla legge.

1.1. Misure attinenti alla garanzia della BvS

(43) Nel 1995 l'ente di cui la BvS ha rilevato le funzioni aveva concesso a Dampfkessel Hohenturm GmbH una garanzia per un valore di 15 milioni di DEM, garanzia che la BvS ha ripetutamente modificato negli anni successivi. Secondo quanto dichiarato dalla Germania in questo modo venne ridotta l'esposizione della BvS. Pertanto non si configurerebbe in questo caso un aiuto di Stato. Per stabilire se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è necessario procedere ad un esame separato delle singole misure.

(44) Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia le misure di un ente pubblico non costituiscono aiuto di Stato qualora tale ente agisca alla stregua di un investitore privato che cerchi di riscuotere i crediti vantati nei confronti di un debitore che versi in difficoltà finanziarie⁽¹¹⁾. Va pertanto esaminato se le misure adottate dalla BvS a partire dal 1997 erano finalizzate a ridurre l'esposizione conseguente alla garanzia.

(45) La Commissione constata in primo luogo che, ai sensi del contratto di privatizzazione del 1995, l'ultima tranche di aiuti di 5 milioni di DEM, autorizzata con la decisione del 1996, avrebbe dovuto essere erogata agli investitori a condizione che questi rilevassero l'intera garanzia, in origine pari a 15 milioni di DEM. Questa condizione non è stata soddisfatta dato che gli investitori hanno potuto rilevare solo 5 milioni di DEM. Per quanto la condizione fissata dal contratto di privatizzazione non fosse stata rispettata la BvS decise di erogare comunque i restanti 5 milioni di DEM. In tal modo la BvS rinunciò a ridurre sensibilmente la sua esposizione conseguente alla garanzia.

(46) La Germania ha addotto come spiegazione che in mancanza di tale sovvenzione il gruppo Dampfkessel sarebbe diventato insolvente. Se ciò si fosse verificato i creditori di Dampfkessel si sarebbero avvalsi della garanzia della BvS, che a sua volta avrebbe dovuto far fronte ad obbligazioni per un importo di 9,961 milioni di DEM. La Germania ha inoltre precisato che, nell'eventualità di un procedimento concorsuale, la BvS avrebbe potuto recuperare dalla massa fallimentare una somma stimata in 3,9 milioni di DEM.

(47) La BvS aveva quindi di fronte due opzioni: erogare i 5 milioni di DEM oppure utilizzare tale importo per estinguere la garanzia, così da ridurre notevolmente la sua esposizione. Un confronto tra le due opzioni porta a concludere che la BvS, decidendo di erogare la tranche di 5 milioni di DEM, non ha scelto di ridurre efficacemente la sua esposizione: a seguito dell'erogazione della somma agli investitori l'esposizione della BvS continuava ad

essere pari a 10 milioni di DEM. Optando per l'altra possibilità, la BvS avrebbe potuto ridurre la propria esposizione a 5 milioni di DEM, nonché, in seguito, recuperare almeno in parte le somme dovute dalla massa fallimentare del gruppo Dampfkessel.

(48) La decisione della BvS di erogare la tranche di 5 milioni di DEM era pertanto motivata in primo luogo dal desiderio di preservare l'attività del gruppo Dampfkessel e non certo dalla volontà di minimizzare i propri rischi. Pertanto la BvS non ha agito alla stregua di un investitore privato.

(49) La Commissione constata inoltre che la decisione di erogare l'ultima tranche di 5 milioni di DEM non era conforme alle modalità fissate dalla Commissione con la decisione 1996 con cui aveva autorizzato l'aiuto. La Germania stessa ha dichiarato⁽¹²⁾ che lo stanziamento doveva servire ad accrescere l'attivo circolante del gruppo Dampfkessel. Si tratta pertanto di un aiuto di tesoreria e non certo di un aiuto all'investimento.

(50) A tale proposito la Commissione rammenta che con la decisione del 1996 erano stati autorizzati aiuti all'investimento per un importo di 32,5 milioni di DEM a condizione che circa 11,9 milioni di DEM fossero destinati al finanziamento delle misure di ristrutturazione della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH. La Germania ha tuttavia precisato⁽¹³⁾ che a tale scopo è stata destinata solo una somma di 6,2 milioni di DEM. Il restante importo degli aiuti alla ristrutturazione furono in sostanza erogati al gruppo Dampfkessel per operazioni di tesoreria. La decisione del 1996 non aveva però autorizzato ulteriori aiuti di tesoreria per un importo di 5 milioni di DEM.

(51) In secondo luogo è necessario verificare se la decisione della BvS di prorogare il termine concesso agli investitori per rilevare la restante parte della garanzia configuri un nuovo aiuto di Stato. La garanzia era stata originariamente concessa nel quadro di un regime di aiuti autorizzato. La Germania ha fornito alla Commissione prove dettagliate del fatto che, considerata la minaccia di procedimento concorsuale a carico del gruppo Dampfkessel, senza tale misura la BvS non sarebbe stata in grado di recuperare una parte ingente della somma per cui si era portata garante. A prescindere dalla questione generale se, considerate le circostanze, una tale condotta possa definirsi la condotta di un investitore privato, la Germania non è riuscita a dimostrare alla Commissione che nelle stesse circostanze un garante privato avrebbe prorogato il termine per rilevare la garanzia senza qualsivoglia contropartita finanziaria. La Commissione ritiene pertanto che la BvS, nel prorogare il termine, non abbia agito alla stregua di un garante privato che miri a ridurre i propri rischi nel medio termine.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 29 aprile 1999, nella causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459, punto 46, e sentenza del 29 giugno 1999, nella causa C-256/97, DMT, Racc. 1999, pag. I-3913, punto 24.

⁽¹²⁾ Nella comunicazione del 15 febbraio 2001.

⁽¹³⁾ Nella comunicazione del 27 gennaio 2001.

(52) Simili considerazioni valgono anche per l'accordo del dicembre 1998 con il quale si rinunciò alla fideiussione, consentendo così ai creditori del gruppo Dampfessel di far ricorso direttamente alla BvS. Sebbene anche quest'accordo abbia consentito di scongiurare il procedimento concorsuale a carico del gruppo, e quindi il ricorso diretto alla BvS per l'intero ammontare della garanzia, non vi sono prove che in simili circostanze un investitore privato avrebbe preso una tale misura senza alcuna contropartita. Deve pertanto presumersi che la misura contenga un elemento di aiuto di Stato.

(53) L'accordo del settembre 1998, con il quale è stato annullato il carattere rotativo della garanzia, non configura invece un aiuto di Stato. Infatti, grazie a tale misura è stata effettivamente ridotta in maniera duratura l'esposizione della BvS, senza che il gruppo Dampfessel ovvero i suoi creditori ne abbiano tratto alcun vantaggio economico.

1.2. La partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt

(54) La partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825 000 DEM ha apportato al beneficiario un vantaggio economico. Date le difficoltà economiche in cui versava all'epoca, l'impresa non avrebbe potuto ottenere tali mezzi da fonti private.

(55) La Germania sostiene che tale misura è stata adottata in conformità di un regime di aiuti autorizzato ⁽¹⁴⁾ a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)] del trattato CE, vale a dire la «Richtlinie über Konsolidierungsbeteiligungen im Mittelstand» (direttiva sulle partecipazioni di consolidamento nelle piccole e medie imprese) del Land Sassonia-Anhalt. Tuttavia la Commissione deve constatare che una delle condizioni da essa fissate come presupposto per l'autorizzazione del regime, non è stata soddisfatta. La Commissione aveva infatti autorizzato il regime alla condizione esplicita che l'aiuto non venisse cumulato con altri aiuti alla ristrutturazione ⁽¹⁵⁾. Nel caso in esame la partecipazione del Land Sassonia-Anhalt è stata attuata contemporaneamente all'erogazione dei 5 milioni di DEM a seguito della proroga dei termini per rilevare la garanzia, un modo di procedere che — come già illustrato — configura un aiuto di Stato. Il regime in oggetto non è pertanto applicabile al caso di specie e la misura deve essere valutata alla luce dell'articolo 87 del trattato CE.

(56) Gli aiuti di Stato summenzionati sono suscettibili di falsare la concorrenza. Viste le modalità di erogazione e le condizioni degli scambi intracomunitari sui mercati sui quali opera il gruppo Dampfessel, le misure elencate in appresso rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE:

a) l'erogazione dell'ultima tranche di aiuto di 5 milioni di DEM da parte della BvS;

b) la proroga accordata agli investitori privati del termine per rilevare la garanzia della BvS; tuttavia l'elemento di aiuto di Stato di questa misura è probabilmente inferiore al valore nominale della garanzia all'epoca di riferimento;

c) la modifica della garanzia della BvS concordata nel dicembre 1998, in forza della quale i creditori del gruppo Dampfessel avrebbero potuto ricorrere direttamente alla BvS;

d) la partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825 000 DEM.

2. Compatibilità dell'aiuto con il trattato

(57) Le misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono di norma incompatibili con il mercato comune, salvo deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. In ogni caso, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di procedere alla notifica preventiva di tali aiuti di Stato.

(58) Nel caso in esame si applica l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE il quale stabilisce che la Commissione può, a determinate condizioni, autorizzare aiuti di Stato. Si tratta di aiuti che, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, sono destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁶⁾ del 1994 (di seguito «gli orientamenti del 1994»), la Commissione aveva illustrato nel dettaglio le premesse per il positivo esercizio di questo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(59) La Commissione può autorizzare aiuti di Stato anche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, qualora essi siano destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. I nuovi Länder federali tedeschi rientrano tra tali regioni. Nel caso in esame l'aiuto mira soprattutto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà e non a favorire lo sviluppo economico di una regione. Per quanto un'impresa la cui ristrutturazione si sia conclusa con successo possa contribuire allo sviluppo di una regione, l'aiuto dovrebbe essere valutato alla luce del disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), piuttosto che alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(60) Le condizioni di ammissibilità sono illustrate al paragrafo 3.2 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Le misure di aiuto menzionate al considerando 56 soddisfano tutte le condizioni ivi citate.

⁽¹⁴⁾ Aiuto di Stato N 337/97, lettera della Commissione SG(97) D/6876 del 12 agosto 1997.

⁽¹⁵⁾ Cfr. punto 7 della decisione di autorizzazione della Commissione dell'aiuto di Stato N 337/97.

⁽¹⁶⁾ GU C 368 del 23.12.1994. Gli orientamenti sono stati riveduti nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La versione del 1999 non è applicabile al caso in esame in quanto le misure di aiuto furono adottate prima della sua pubblicazione (vedi paragrafo 7 degli orientamenti del 1999).

2.1. Ammissibilità del beneficiario all'aiuto

- (61) In conformità degli orientamenti del 1994 gli aiuti alla ristrutturazione possono essere accordati unicamente ad imprese in difficoltà. Un'impresa di recente costituzione è in linea di principio non ammissibile all'aiuto, dato che tali imprese non sono di norma considerate imprese in difficoltà. Tale regola vale anche per le nuove imprese costituite a seguito della liquidazione di una precedente impresa. L'unica eccezione a tale regola è data dalle imprese beneficiarie di aiuti della BvS nel quadro della privatizzazione delle imprese statali della ex Rdt. Questa eccezione, che tiene conto dell'eccezionale situazione della Germania orientale, si applica esclusivamente alle privatizzazioni attuate dalla BvS prima della fine del 1999 ⁽¹⁷⁾.
- (62) Nel caso in esame tutte le misure di aiuto a favore del gruppo Dampfkessel sono state attuate prima della fine del 1999. Considerate le perduranti difficoltà finanziarie in cui si trova, il gruppo Dampfkessel — nonché la DHDB, sua controllata di recente costituzione — può essere considerato un'impresa in difficoltà ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione.
- (63) A norma del paragrafo 3.2.2. i) degli orientamenti del 1994 gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero di norma essere concessi solo una tantum. Nel caso di specie, sulla base del piano di ristrutturazione modificato, il gruppo Dampfkessel ha ricevuto, oltre agli aiuti oggetto della decisione del 1996, un secondo pacchetto di aiuti. Tuttavia bisogna altresì considerare il contesto economico, ossia i profondi cambiamenti intervenuti negli anni '90 nell'economia tedesco-orientale. Il principio secondo il quale gli aiuti devono essere concessi di norma solo una tantum non deve pertanto essere applicato con la stessa rigidità ⁽¹⁸⁾.

2.2. Ripristino della redditività a lungo termine

- (64) Un presupposto fondamentale per l'applicazione degli orientamenti del 1994 è che venga ripristinata l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. Il piano di ristrutturazione risolve i problemi in cui DHD si dibatteva in precedenza. A tale impresa, oggetto ora di procedimento concorsuale, mancavano i mezzi tecnici e finanziari nonché le necessarie qualità manageriali per eseguire con successo i contratti relativi a centrali energetiche complete. La DHDB, la nuova impresa succeduta alla precedente, ha concentrato la sua attività su un segmento del mercato in cui gode di opportunità nettamente migliori. DHDB opererà in futuro come fornitore di altri costruttori di centrali energetiche e offrirà inoltre un servizio di assistenza e manu-

tenzione. Per contratti di tal genere sono richieste competenze tecniche e mezzi finanziari più ridotti. L'offerta di soluzioni appositamente studiate per le specifiche esigenze del cliente contribuirà tra l'altro a sottrarre DHDB alla pressione concorrenziale proveniente da concorrenti più forti la cui offerta si concentra in genere sui prodotti standard.

- (65) DHDB, in quanto ultima grande controllata del gruppo Dampfkessel, trarrà grande vantaggio dall'integrazione nel gruppo DIM, che la doterà della necessaria esperienza oltre a fornirle accesso ai clienti. È prevedibile che tale integrazione in una grande impresa, operante con successo su numerosi mercati collegati, consentirà di ottenere importanti sinergie. Inoltre DIM metterà a disposizione della nuova controllata DHDB i mezzi finanziari necessari per aggiudicarsi i contratti e eseguirli.
- (66) La Commissione rammenta tra l'altro che gli investitori che detengono il controllo del gruppo DIM hanno dimostrato in passato di essere in grado di portare a termine con successo la privatizzazione di ex imprese manifatturiere statali in settori affini nella Germania orientale. Le cause del fallimento dell'originario piano di ristrutturazione sono senz'altro da ritrovare in una serie di circostanze particolari. Le riserve espresse dalla Commissione tra l'altro in occasione dell'avvio dell'indagine formale in merito alle risorse che il gruppo Dampfkessel avrebbe potuto mettere a disposizione di DHDB possono ritenersi superate alla luce della prevista integrazione di DHDB nel gruppo DIM.

2.3. Assenza di indebite distorsioni della concorrenza

- (67) I beneficiari non possono destinare gli aiuti ad un aumento di capacità e in caso di sovraccapacità settoriale devono ridurre le proprie capacità. Per quanto tale regola si applichi di norma anche alle ristrutturazioni nelle regioni assistite, in tali regioni è possibile un'applicazione più flessibile di tale principio ⁽¹⁹⁾. Ciò vale soprattutto per gli aiuti alle PMI che incidono in misura minore sugli scambi rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese e per i quali è più facile che l'eventuale distorsione della concorrenza sia controbilanciata da vantaggi di natura economica ⁽²⁰⁾.
- (68) La Commissione, sulla base dei dati a sua disposizione, constata che le misure di aiuto statale nel quadro del piano di ristrutturazione modificato non porteranno ad alcun aumento di capacità. Dato che DHDB ha rilevato solo 50 degli 80 addetti di DBD è persino ipotizzabile una riduzione di capacità. Il tipo di attività del gruppo — costruzione di impianti di centrali energetiche e fornitura dei servizi relativi secondo le esigenze del cliente — rende però difficile quantificare le capacità del gruppo Dampfkessel.

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 10 degli orientamenti del 1999.

⁽¹⁸⁾ Per quanto riguarda le ristrutturazioni in Germania orientale notificate prima della fine del 2000, gli orientamenti del 1999 sono esplicitamente flessibili in merito al principio che gli aiuti debbano essere accordati di norma solo una tantum.

⁽¹⁹⁾ Vedi paragrafo 3.2.3. degli orientamenti del 1994.

⁽²⁰⁾ Vedi paragrafo 3.2.4. degli orientamenti del 1994.

(69) Infine la Commissione rammenta che il gruppo Dampfkessel, operando nel mercato della costruzione di impianti di centrali energetiche, deve affrontare la concorrenza di operatori decisamente più forti. Gli aiuti al gruppo Dampfkessel avranno pertanto con ogni probabilità uno scarso effetto distorsivo della concorrenza. Alla luce dei vantaggi derivanti dagli aiuti alla ristrutturazione, le misure non avranno alcun indebito effetto distorsivo della concorrenza. Per quanto attiene a questo aspetto è pertanto soddisfatto il disposto degli orientamenti del 1994.

2.4. Proporzionalità dell'aiuto

(70) Gli aiuti devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai costi complessivi di questa. Il beneficiario deve contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione del gruppo Dampfkessel.

(71) A questo proposito la Commissione constata che una delle misure statali prevista nel piano originario (ossia la garanzia di 3 milioni di DEM) è ora finanziata dagli stessi investitori privati. Tale contributo va considerato tenendo conto dei notevoli mezzi finanziari già messi a disposizione del gruppo Dampfkessel dagli investitori nel quadro del piano di ristrutturazione modificato. Gli investitori hanno costituito il capitale proprio della DHDB pari a 1 milione di DEM e hanno concesso alla DH Holding un prestito per 3,5 milioni di DEM. Nel complesso l'apporto di capitale privato alle imprese del gruppo Dampfkessel ammonta a 7,5 milioni di DEM. Tale somma è commisurata al finanziamento pubblico di 5,825 milioni di DEM oltre agli aiuti in forma di proroga dei termini per rilevare la garanzia della BvS. La Commissione è pertanto convinta che gli investitori diano un apporto significativo ai costi di ristrutturazione.

2.5. Piena attuazione del piano di ristrutturazione

(72) L'impresa destinataria degli aiuti alla ristrutturazione deve dare piena attuazione al piano di ristrutturazione autorizzato dalla Commissione. L'attuazione del piano verrà monitorata per mezzo di relazioni annuali che la Germania trasmetterà alla Commissione.

IV. CONCLUSIONI

(73) La Commissione constata che la Germania ha ritirato la notifica relativa alla prevista garanzia a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm per un importo di 3 milioni di DEM.

(74) La Commissione constata inoltre che le misure di cui al considerando 56 a favore del gruppo Dampfkessel costituiscono aiuti di Stato. La Germania ha adottato tali misure in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciononostante esse sono conformi ai criteri

fissati negli orientamenti del 1994 e sono pertanto compatibili con il mercato comune, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Germania ha ritirato la notifica relativa alla prevista garanzia a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm per un importo di 3 milioni di DEM.

Articolo 2

Gli aiuti ad hoc alla ristrutturazione in forma di:

- a) un contributo della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) per un importo di 5 milioni di DEM;
- b) una proroga del termine per rilevare la garanzia concessa dalla BvS agli investitori;
- c) la modifica della garanzia della BvS nel dicembre 1998, in forza della quale i creditori del gruppo Dampfkessel avrebbero potuto ricorrere direttamente alla BvS; nonché
- d) una partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825 000 DEM,

concessi dalla Germania nel 1998 e nel 1999 a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 3

1. Il piano di ristrutturazione deve essere attuato integralmente. Devono essere adottate tutte le adeguate misure per garantirne l'attuazione.

2. L'attuazione del piano verrà monitorata per mezzo di relazioni annuali che la Germania trasmetterà alla Commissione.

3. Qualora le condizioni fissate al presente articolo non venissero rispettate, si potrà procedere alla revoca della deroga.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2001****recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne***[notificata con il numero C(2001) 3701]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/826/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/222/CE della Commissione ⁽³⁾ è stato fissato un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne.
- (2) Per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/221/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Con la decisione 97/365/CE della Commissione ⁽⁵⁾ sono stati fissati gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini.
- (4) La Commissione ha inviato una missione in Lituania per effettuare un'ispezione degli stabilimenti di prodotti a base di carne e ha raccomandato il riconoscimento di alcuni stabilimenti dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne

nella Comunità, a condizione che le autorità lituane forniscano determinate garanzie.

- (5) La Commissione ha ricevuto dalla Lituania un elenco di detti stabilimenti, assieme alle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che se uno stabilimento non dovesse rispettare tali esigenze, le sua attività di esportazione verso la Comunità sarebbero sospese.
- (6) È pertanto possibile mettere a punto per la Lituania un elenco provvisorio di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/365/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32.⁽⁵⁾ GU L 154 del 12.6.1997, pag. 41.

ALLEGATO

LITUANIA

1	2	3	4	5
55-03	1.1. JSC «SKINJA»	Vezaiciai/Klaipeda		6
88-24	JSC «VILKE»	Silgaliai/Taurage		6
61-01	JSC «MAZEIKIU MESINE»	Mazeikiai/Telsiai		6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2001****che fissa l'elenco degli stabilimenti della Lituania dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità***[notificata con il numero C(2001) 3704]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Gli stabilimenti dei paesi terzi non possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità se non soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva sopra menzionata.
- (2) In esito ad una missione veterinaria della Comunità risulta che la situazione zoonosanitaria in Lituania è all'altezza di quella degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni, e che i controlli sulla produzione di carni fresche sono effettuati in modo soddisfacente.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Lituania ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità.
- (4) Nel corso di ispezioni sul posto da parte della Comunità si è constatato che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare in un primo elenco di stabilimenti, elaborato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva summenzionata,

nata, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche.

- (5) Le importazioni di carni fresche a partire dagli stabilimenti elencati nell'allegato restano soggette alle disposizioni già in vigore, alle norme generali del trattato e in particolare alle altre disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario per quanto concerne la protezione della salute.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti della Lituania elencati nell'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità.
2. Le importazioni da tali stabilimenti restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario, in particolare a quelle concernenti la protezione della salute.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

ALLEGATO

Paese: Lituania

Numero di riconoscimento	Stabilimento/ indirizzo	Città / Regione	Categoria (*)							OS
			M	LS	MF	B	O/C	S	SP	
55-03	JSC «SKINJA»	Vezaiciai/Klaipeda	×		×	×				
88-24	JSC «VILKE»	Silgaliai/Taurage	×		×	×				
61-01	JSC «MAZEIKIU MESINE»	Mazeikiai/Telsiai	×		×	×				

(*) M: Macello

LS: Laboratorio di sezionamento

MF: Magazzino frigorifero

B: Carni bovine

O/C: Carni ovine/Carni caprine

S: Carni suine

SP: Carni di solipedi

OS: Osservazioni speciali

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2001****che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE con riguardo agli equidi vaccinati contro la febbre del Nilo occidentale***[notificata con il numero C(2001) 3709]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/619/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.
- (2) La decisione 93/197/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/619/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.
- (3) Negli ultimi due anni, gli Stati Uniti d'America hanno registrato casi di febbre del Nilo occidentale negli equidi. Un vaccino inattivato con formalina è stato recentemente oggetto di un'approvazione condizionale delle autorità competenti. Dato che gli equidi vaccinati contro l'infezione da virus della febbre del Nilo occidentale non presentano rischi per la salute umana o animale, le importazioni di tali equidi nella Comunità devono essere autorizzate, nel rispetto di determinate condizioni.
- (4) Al fine di autorizzare le importazioni di equidi vaccinati contro il virus della febbre del Nilo occidentale dai paesi che, in ordine ai pertinenti requisiti di polizia sanitaria, sono inclusi nel gruppo C, è necessario adattare le condizioni di polizia sanitaria modificando di conseguenza le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte C, sezione III, della decisione 92/260/CEE è inserito un nuovo paragrafo:

- «m) non è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale ⁽³⁾, oppure
è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale con un vaccino inattivato in almeno due occasioni ad un intervallo compreso tra 21 e 42 giorni e l'ultima vaccinazione è stata effettuata al più tardi 30 giorni prima della spedizione in data ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte C, sezione III, della decisione 93/197/CEE è inserito un nuovo paragrafo:

- «n) non è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale ⁽³⁾, oppure
è stato vaccinato contro il virus della febbre del nilo occidentale con un vaccino inattivato in almeno due occasioni ad un intervallo compreso tra 21 e 42 giorni e l'ultima vaccinazione è stata effettuata al più tardi 30 giorni prima della spedizione in data ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
